

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5681 del 05/11/2018
Oggetto	RAPPA0037 - LE ROMAGNOLE SCAPA - Atto di rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee per uso industriale e igienico ed assimilati mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Alfonsine (RA).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5918 del 05/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che con Det. n. 4712/2005 è stata rilasciata alla Società Le Romagnole Soc. Coop. Agr. A.R.L., c.f. 00082850397, la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2005 (cod. RAPP0037);

PRESO ATTO con prot. PGDG/2018/0008104 in data 31/05/2018 si dichiara che, la Società Le Romagnole Soc. Coop. Agr. A.R.L., c. f. 00082850397, in data 06/05/2004, ha modificato la ragione sociale in Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A. c.f. 00082850397;

PRESO ATTO che:

- con prot. 111484 del 20/12/2005, è stata presentata ai sensi dell’art. 27, R.R. 41/2001, dalla Società Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A., c.f. 00082850397, la richiesta di rinnovo con procedimento ordinario della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 4712/06 (cod. RAPPAA0037);
- con PGDG/2018/0014940 del 22/10/2018 la richiedente dichiara che la richiesta di rinnovo è stata presentata sia per uso industriale che per uso igienico ed assimilati, come esplicitato anche nella relazione tecnica depositata agli atti;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 4712/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Ravenna (PGDG/2018/0013288 del 24/09/2018);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/14081 del 08/10/2018);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 20/07/2018 la somma pari a 309,64 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di euro 1778,60, mediante versamento effettuato in data 14/12/2005;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. RAPPAA0037;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A., c.f. 00082850397, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. RAPPAA0037, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 225,80 dal p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Alfonsine (RA), via Stroppata 7, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 100, mapp. n. 125; coordinate UTM RER X:740.948; Y: 933.363;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,0 e portata media pari a 0,17 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.400,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 31/10/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, e ai sensi del d.lgs. 104/2010, art. 133, c. 1, lett. b, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Le Romagnole Soc. Coop. Agr. P. A., c.f. 00082850397 (cod. RAPPA0037).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 225,80, con diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 8,0, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -210,10 metri e -225,80 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Alfonsine (RA), via Stroppata 7, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 100, mapp. n. 125; coordinate UTM RER: X = 740.948; Y = 933.363.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata sia ad uso industriale per il lavaggio di vasi vinari, vasche e serbatoi, delle superfici pavimentate e delle attrezzature in dotazione nello stabilimento (filtri, torchi ecc.) che per uso servizi igienici.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 6,0 e di portata media pari a 0,17 l/s; nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.400,00 comprendendo in tale volume circa 450 mc/anno per uso igienico.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato per circa 250 giorni/anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 2.088,24 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo

dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al

personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. La Provincia di Ravenna con PGDG/2018/0013286 del 24/09/2018, esprime parere favorevole al rilascio della concessione con le seguenti indicazioni:

- l’installazione di dispositivi sigillati per la misura delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
- ai fini dell’isolamento della perforazione e delle strutture di apertura del pozzo, si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.